

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 1-436

Rettifica dell'allegato della D.G.R. n. 6-213 del 30.08.2019, avente ad oggetto: "L.R. 12/2017. I.P.A.B. Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano (TO): trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona".

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-213 del 30.08.2019 l'I.P.A.B. Opera pia Pia Faccio Frichieri di Carignano è stata trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con relativo statuto allegato.

Il suddetto ente, in data 25.09.2019, (prot. Regionale n. 42357 del 25.09.2019), ha inviato la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 13 del 23.09.2019 con la quale, oltre a prendere atto dell'avvenuta trasformazione in A.P.S.P., ha stabilito di trasmettere una copia corretta ed integrale dello statuto, in quanto quello inviato con l'istanza, ed allegato alla D.G.R. n. 6-213 del 30.08.2019 citata, manca di un paragrafo all'art. 7, la cui rubrica è: "Composizione del Consiglio di Amministrazione", attinente la durata in carica del Consiglio stesso, prevista in 5 anni, causato, secondo l'ente, presumibilmente ad errore del programma di videoscrittura.

Considerato che lo statuto fa parte integrante della deliberazione n. 6-213 del 30.08.2019 succitata, occorre rettificare come sopraindicato la deliberazione stessa nella parte riguardante l'allegato, sostituendo lo statuto con quello inviato in data 25.09.2019, a sua volta allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale facendo salva la deliberazione n. 6-213 del 30.08.2019 in ogni altra parte.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di rettificare l'allegato della Deliberazione n. 6-213 del 30.08.2019 secondo quanto descritto in premessa sostituendo lo statuto allegato con quello allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

C A R I G N A N O

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "OPERA PIA FACCIO FRICHIERI" è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali. Già "OSPIZIO DI CARITA" venne fondata dal Sig. Sebastiano Frichieri con il lascito di L. 50.000 (cinquantamila) fatto a tale scopo dal banchiere Antonio Faccio di Carignano, con testamento 3 marzo 1739, rogito Basano. Inizialmente era denominato "REGIO OSPIZIO DI CARITA'", nome che conservò fino al 1962 per cui, ancora oggi dai Carignanesi viene comunemente chiamato "L'OSPIZIO"

Il fabbricato venne eretto su disegno dell'architetto ANTONIO VITTONI, noto per aver operato in diverse zone del Piemonte.

Ultimata la costruzione l'Ospizio cominciò ad operare il 16/11/1749 con l'ingresso di 60 ospiti, essenzialmente anziani ed indigenti; successivamente accolse anche ragazzi di famiglie numerose e disagiate ed anche orfani delle varie guerre succedutesi nel frattempo, nonché di calamità naturali.

Fin dall'inizio venne gestito di fatto, da un Consiglio di Amministrazione coadiuvato a partire dal 02 gennaio 1845 dalle suore della Congregazione "FIGLIE DELLA CARITA'" fondata da San Vincenzo de Paoli, che vi operarono, vero cuore pulsante della struttura, fino al 02/02/ 2007 e quindi per ben 162 anni, allorché vennero ritirate per anzianità e mancanza di vocazioni.



A tale ordine religioso subentrò, il giorno 01 maggio 2007 la Congregazione delle Suore di Santa Marta nata e fondata dal sacerdote John Kizhakuden della Arcidiocesi di Trichur, Kerala (India), attualmente presenti nella struttura. E' altresì presente nella struttura un cappellano che unitamente alle religiose garantisce agli ospiti l'assistenza spirituale. Le pratiche religiose sono facoltative.

L'Azienda ha sede nello stabile di sua proprietà sito nel Comune di Carignano (TO), via Silvio Pellico n. 2.

L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 2

Scopo

Lo scopo dell'Azienda è quello:

- a) di ricoverare anziani e dar loro adeguata assistenza dietro il pagamento di una retta mensile che tiene conto del Livello di intensità e del posto che viene assegnato;
- b) di provvedere ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, con le rette mensili di ricovero e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.



Art. 3

Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:

- beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile);
- beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari (patrimonio disponibile);
- beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art.5

Mezzi

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;



le rette corrisposte dagli utenti ed i proventi derivanti dai servizi offerti;
le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni;
di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione dell'Azienda

Art. 6

Organi dell'Azienda

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.

Art. 7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n 5, membri nominati dall'Amministrazione Comunale nella persona del suo legale rappresentante

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per non più di due mandati consecutivi.

La durata di un mandato è di 5 anni;

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivo, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva i bilanci preventivi e consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;
- provvede alla nomina del direttore e dell'Organo di revisione;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.



Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti **quando** si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 11

Verbalizzazione delle sedute

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione sull'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;



- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
 - adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con analoghi poteri.

Art.13

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, con compenso definito dal Consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di organizzazione. Il Direttore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. L'ammontare effettivo dei compensi di ciascun Direttore dovrà essere definito tenendo conto delle qualifiche, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

Adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali **disponibili** compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; Spettano al Direttore tutte



le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.
(qualora le due figure coincidano).

Capo III

Revisione dei Conti

Art. 14

Organo di revisione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Revisione, costituito da un numero di componenti non superiore a tre, che dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio d'Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

Capo IV

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15

Volontariato

L'Azienda utilizza la collaborazione del volontariato associato e dei singoli nel rispetto della normativa vigente e per quanto utile al miglioramento dei servizi.

Art. 16

Collaborazione con altre ASP

L'Azienda persegue il miglioramento delle proprie attività, l'economicità della gestione e il buon funzionamento della rete dei servizi sociali e socio sanitari privilegiando, per quanto possibile, le collaborazioni con la struttura carignanese "Fondazione Quaranta", altre ASP e con le realtà del terzo settore radicate sul territorio.



Art. 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

Art. 18

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 19

Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Capo V

Disposizione Finale

Art. 20

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

